



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

Al Signor Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Ai Signori Direttori Centrali

Al Signor Direttore dell'Ufficio Centrale Ispettivo

Ai Signori Direttori degli Uffici di diretta collaborazione del
Capo Dipartimento e del Capo del C.N.VV.F.

Ai Signori Direttori Regionali e Interregionali del C.N.VV.F.

Ai Signori Comandanti Provinciali del C.N.VV.F.

LORO SEDI

OGGETTO: Rappresentatività sindacale per il triennio contrattuale 2016-2018.

Con i Decreti del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 3 agosto 2016 - pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre 2016 e allegati alla presente nota - sono state individuate le delegazioni sindacali che partecipano al procedimento negoziale per il triennio contrattuale 2016-2018, rispettivamente per il personale direttivo e dirigente e per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell'art. 35 del Decreto legislativo del 13 ottobre 2005, n. 217.

In esito alla quantificazione delle deleghe complessivamente conferite alla data del 31.12.2015, risulta che hanno conseguito la rappresentatività sindacale, - valida sia a livello nazionale che territoriale - le seguenti Organizzazioni sindacali:



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

Per il personale direttivo e dirigente:

OO.SS.	% RAPPRESENTATIVITA'
FNS CISL VV.F.	22,66
Alte Professionalità (AP) VV.F.	19,18
DIRSTAT VVF	19,18
SI.N.DIR.	11,73
CONFSAL VV.F.	10,78
UIL PA VV.F.	9,19
FP CGIL VV.F.	7,29

Per il personale non direttivo e non dirigente:

OO.SS.	% RAPPRESENTATIVITA'
FNS CISL VV.F.	32,87
UIL PA VV.F.	18,24
FP CGIL VV.F.	17,32
CONAPO	14,58
CONFSAL VV.F.	10,81
USB PI VV.F.	6,19

Si sottolinea che, ai sensi del Contratto Collettivo Nazionale Quadro del 7 agosto 1998 e successive modifiche ed integrazioni, le **Organizzazioni sindacali rappresentative** sono legittimate a fruire delle prerogative e delle forme di partecipazione sindacale, per le quali si fa espresso richiamo alla nota n. 636/S104/1 del 25 marzo 2009, con la quale sono state fornite dettagliate indicazioni in merito.

Il D.P.R. del 7 maggio 2008, di recepimento dell'*Accordo sindacale integrativo per il personale direttivo e dirigente*, vigente fino alla sottoscrizione del prossimo Accordo contrattuale, ai sensi degli articoli 15 e seguenti, ammette alla contrattazione integrativa ed a tutti i livelli di relazioni sindacali ivi previsti (informazione, consultazione, concertazione), sia in sede di amministrazione centrale che locale, unicamente ed espressamente le Organizzazioni firmatarie dell'Accordo stesso.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

Analogamente, il D.P.R. del 7 maggio 2008, di recepimento dell'Accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente, vigente fino alla sottoscrizione del prossimo Accordo contrattuale, ai sensi degli articoli 32 e seguenti, ammette alla contrattazione integrativa ed a tutti i livelli di relazioni sindacali ivi previsti (informazione, consultazione, concertazione), sia in sede di amministrazione centrale che locale, unicamente ed espressamente le Organizzazioni firmatarie dell'Accordo stesso.

Ne consegue che le Organizzazioni sindacali DIRSTAT VVF e CONAPO, sebbene rappresentative, non hanno titolo a partecipare alla contrattazione integrativa per l'applicazione degli Accordi sindacali tuttora vigenti e relativi al quadriennio 2006-2009, in quanto non firmatarie dei sopraindicati Accordi.

Si segnala, inoltre, che l'O.S. UGL VVF non è più rappresentativa ed al riguardo si rimanda alla sopra menzionata nota n. 636 S104/1 in data 25 marzo 2009.

In relazione alla problematica inerente le corrette relazioni sindacali con le Organizzazioni Sindacali divenute rappresentative ma che a causa della sospensione della contrattazione non hanno potuto partecipare a procedure negoziali è intervenuta, per la sola OS CONAPO, la sentenza n. 2773 del 15.09.2015, del Tribunale di Lecce che, testualmente, ordina: *“di rimuovere gli effetti lesivi della censurata condotta, provvedendo per il futuro, a convocare consultare ed informare il CONAPO ai sensi degli artt. 29, 32, 33 e 34 del D.P.R. 7.05.2008”*.

Al fine di dare alla stessa la corretta esecuzione, sono stati formulati due quesiti: l'uno rivolto al Dipartimento della Funzione Pubblica, al fine di conoscere se - anche alla luce della sentenza n. 178 resa dalla Corte Costituzionale in data 24 giugno 2015 (con la quale veniva dichiarata la sopravvenuta illegittimità costituzionale del regime di sospensione della contrattazione collettiva) - si debba tuttora ritenere insuperabile il limite contrattuale formale, che riserva alle sole OO.SS. firmatarie dell'Accordo recepito dal D.P.R. del 7 maggio 2008 la titolarità dei livelli di confronto ivi previsti, ovvero, se in conseguenza della pronuncia del giudice di Lecce, sopra richiamata, si debba adottare un diverso orientamento ma si è ancora in attesa di risposta.

L'altro, all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, alla quale si è chiesto di voler chiarire se la sentenza, che dispiega la sua esecutività sino all'esito del proposto appello, riguardi gli istituti di partecipazione sindacale da celebrarsi nel solo Comando Provinciale interessato ovvero se

em



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

si debba considerare destinatario del dispositivo anche il Ministero dell'Interno-Dipartimento dei Vigili del Fuoco e pertanto corra l'obbligo di convocare l'Organizzazione Sindacale anche nelle procedure di livello nazionale.

In data 15 dicembre u.s. l'Avvocatura Distrettuale ha risposto che "l'efficacia dichiarata della sentenza è rivolta al futuro ed al Ministero oltre che al Comando Provinciale" e che "non sarebbe prudente cercare di escludere in altri ambiti territoriali il CONAPO dalle trattative e dalle consultazioni sindacali di secondo livello"; ha inoltre ritenuto condivisibile la convocazione con riserva, su tavoli separati, in caso di contrattazione integrativa, dell'O.S. destinataria del sopracitato pronunciamento giurisdizionale.

Pertanto, in attesa della definizione in appello del predetto contenzioso, le SSSL vorranno ottemperare, nelle relazioni con l'OS CONAPO, al dispositivo della sentenza secondo le puntuali indicazioni dell'Avvocatura.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Fratasi